

Oggetto: parere in merito alla realizzazione del nuovo Tecnopolo ASTER dell'Università degli Studi di Parma - Attribuzione della classe d'uso e conseguenti procedure amministrative. (Rif. prot. int. n. 107)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Comune di Parma, Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, S.O. Sismica-Energetica, di esprimere un parere in merito all'attribuzione della classe d'uso delle costruzioni ai sensi delle norme tecniche vigenti;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

Il Comune di Parma chiede al CTS l'espressione di un parere formale sulle seguenti problematiche:

1. *la classificazione del Tecnopolo ASTER dell'Università degli Studi di Parma ai sensi della D.G.R. 1661/2009;*
2. *la corretta procedura da seguire ai sensi della l.r. 19/2008 per la realizzazione del Tecnopolo ASTER, intendendo così la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica di cui all'art. 11 o la presentazione della denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture ai sensi dell'art.13;*
3. *la possibilità da parte di altre istituzioni (quali, ad esempio, le istituzioni governative, gli ospedali e le strutture sanitarie, i gestori delle opere infrastrutturali di cui al p.to A2.3 dell'All. A alla d.G.R. 1661/2009, ecc.) di dichiarare la non appartenenza all'All. A alla d.G.R. 1661/2009 limitando la presentazione dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, co.2, lett.c), della l.r. 19/2008 alle sole opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;*
4. *la possibilità da parte di altre istituzioni (quali, ad esempio, i servizi per l'istruzione scolastica e professionale, le istituzioni universitarie, gli impianti sportivi, gli edifici aperti al culto, i gestori delle opere infrastrutturali di cui al p.to B2.2 dell'All. B alla d.G.R. 1661/2009, ecc.) di dichiarare la non appartenenza all'All. B alla d.G.R. 1661/2009 limitando la presentazione dell'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, co.2, lett. c), della l.r. 19/2008 alle sole opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro collasso e/o che prevedono un affollamento significativo.*

Considerazioni

La tematica trattata nella richiesta di parere è trattata anche nei seguenti documenti, ai quali si rimanda per più approfondite considerazioni:

- a) Parere in merito alla "Realizzazione dell'insediamento per l'innovazione, la ricerca ed il trasferimento tecnologico denominato 'Tecnopolo' di Bologna nel compendio dell'ex Manifattura Tabacchi di Via Stalingrado" (Rif. prot. int. n. 13);

- b) Lettera “*Ricerca locali per la nuova sede di Cesena degli uffici del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Fitosanitario (Verifica requisiti di sicurezza sismica).*” Pubblicata all’indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l.r.-19-2008-pareri-interpretativi-della-regione-emilia-romagna>;
- c) Parere in merito alla variazione di classe conseguente un cambio di destinazione d’uso. (Rif. prot. int. n. 37).

Si rileva, altresì, che la delibera di Giunta regionale n. 1661 del 1/5/2009 individua, rispettivamente negli Allegati A e B, le categorie di:

- A) edifici di interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- B) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

e che per gli edifici e le opere rientranti nelle suddette categorie, vi è l’obbligo di richiedere l’autorizzazione sismica preventiva per la realizzazione di interventi, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità (art. 11, comma 2, L.R. 19/2008).

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all’unanimità dei presenti

è del parere

che l’individuazione della corretta categoria dell’edificio (individuata nella citata D.G.R. e, più in generale, nelle NTC-08 - sebbene le due norme non siano perfettamente coincidenti nelle definizioni e negli obiettivi, come evidenziato in altri pareri dello scrivente Comitato), deve essere eseguita sulla base: (i) della funzione, che l’edificio stesso assume (particolarmente durante gli eventi sismici); (ii) della rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Ne consegue che gli edifici ospitanti attività di istituzioni governative, di ospedali, di strutture sanitarie, ecc. non ricadono obbligatoriamente nella categoria A (ai sensi della DGR 1661/2009), così come edifici facenti parte di una università non rientrano necessariamente nella categoria B.

È compito del Progettista e del Committente, di concerto, individuare la funzione ospitata ed attribuire la corretta classificazione secondo le norme vigenti.

Si intende che un eventuale successivo mutamento di funzione dell’edificio che comporti un “incremento” di classe/categoria comporta l’obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all’adeguamento della costruzione (vds il citato parere Rif. prot. int. n. 37).

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

